



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"

Via Lusitania, 16 - 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105
 C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Off.: UF0D1N
 PEO: rmic8gd00d@istruzione.it - PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it Sito web: www.ic-manzoni.edu.it

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
 VERBALE DI STIPULAZIONE**

Il giorno 04 maggio alle ore 10.00 sulla piattaforma Meet dell'I.C. A. Manzoni
 Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 17/02/2022
 Acquisito il parere positivo dei Revisori dei conti verbale n. 2022/002 agli atti dell'Istituzione
 scolastica

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica I.C. A. Manzoni di Roma

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Manuela Manferlotti

PARTE SINDACALE

RSU	Annamaria Giagoni.....	
	Maria Mottola.....	
	Maria Soru.....	
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	FLC/CGIL, Lucrezia Stangoni ...	
	FEDERAZIONE UIL/SCUOLA RUA, Graziella Faviani	
	SNALS/CONFSAL, Carmine Cacciante.....	
	GILDA/UNAMS, Guglielmo Bosco.....	
	CISL/FSUR, Fiammetta Mura.....	

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003180 - 10/05/2022 - 11.10 - E



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"

Via Lusitania, 16 - 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105
C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Off.: UFOD1N
PEO: rmic8gd00d@istruzione.it - PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it Sito web: www.ic-manzoni.edu.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2020-21, 2021-22, 2022-23

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'**Istituto Comprensivo A. Manzoni di Roma**
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti economici dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine, la parte normativa dalla data di sottoscrizione e conserva la sua validità di norma per tre anni e comunque fino alla sottoscrizione di un successivo contratto.
3. Il presente contratto può essere oggetto di interpretazione autentica con le modalità e i tempi previsti dall'art. 3 del CCNL 2016-2018 istruzione e ricerca. La convocazione delle parti avverrà entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Il presente contratto può essere oggetto di modifiche. La richiesta può essere presentata da una delle parti e la procedura deve concludersi entro 15 giorni dall'invio della richiesta.

Art. 2 – Informazione e verifica del contratto di istituto

1. La verifica dell'attuazione del presente contratto, ai sensi dell'art. 7 comma 10 del CCNL 2016-2018, avviene con le seguenti procedure:
 - a. Verifica iniziale attraverso l'informazione alle parti sindacali di un prospetto sintetico del personale a cui sono stati attribuiti gli incarichi, in conformità ai criteri definiti per l'accesso per tutte le attività aggiuntive retribuite con compensi accessori. La verifica avviene dopo la stipula del contratto decentrato che regola i criteri di accesso, dopo l'attribuzione dello specifico incarico al personale docente e ATA e prima dell'avvio delle attività;
 - b. Verifica intermedia di tutte le attività retribuite relativamente al personale coinvolto e ai relativi compensi accessori attribuiti, in modo analogo a quanto previsto nella Verifica iniziale;
 - c. Verifica finale al termine di tutte le attività retribuite relativamente al personale coinvolto e ai relativi compensi accessori attribuiti, in modo analogo a quanto previsto nella Verifica iniziale;
2. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di

istituto sottoscritto;

3. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente, nei due momenti di verifica previsti, in base alla normativa vigente, tutti i compensi del salario accessorio da assegnare e successivamente da liquidare al personale sia dai fondi contrattuali che non contrattuali;

4. La comunicazione alla RSU ed alle OO.SS. provinciali di tutti i prospetti (vedi tabellone riassuntivo di assegnazione e liquidazione fondi) indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, avverrà nel rispetto della normativa vigente e delle norme contrattuali in materia di lavoro;

5. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d'Istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere o comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Capo I - Relazioni sindacali

Art. 3 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.

Art. 4 – Informazione


1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, lettera b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, lettera b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
3. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, che in caso di esito positivo possono determinare l'inclusione delle clausole condivise all'interno del contratto integrativo di Istituto.

Art. 5 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente e ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
 - e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).



2



2. Il confronto si avvia annualmente mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione.
3. Il Dirigente scolastico, contestualmente all'invio dell'informazione sulle materie relative al presente articolo, attiverà le procedure di Confronto con la parte sindacale.
4. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse che in caso di esito positivo possono determina.

Art. 6 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 26 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 7 – Interpretazione autentica



1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.



3



Anna Tommeo



3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso la sede **Manzoni** e in una bacheca presso la sede di **Via Sibari**.
4. I materiali di interesse sindacale sono pubblicati in un apposito spazio del sito della scuola, su richiesta della RSU e delle OO.SS.. Le modalità di caricamento dei documenti nell'Albo avverranno, tempestivamente, nel rispetto delle procedure previste per il caricamento dei dati sul sito. Nessun documento potrà essere inserito in questo Albo on line o modificato se non sottoscritto dalla maggioranza dei componenti la RSU.
5. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
6. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
7. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula o altro spazio disponibile.
8. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 9 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
2. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.
3. A seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza gli incontri si svolgeranno on line. Al di fuori di tali casi la modalità on line potrà comunque essere adottata, previo accordo tra le parti. Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL sarà inviata la comunicazione per la convocazione, specificando la modalità di svolgimento e di invio del link di accesso alla piattaforma, almeno 5 giorni prima. La sottoscrizione del contratto d'istituto avverrà in remoto successivamente all'invio dell'ipotesi




4



da parte dell'Istituzione scolastica in formato PDF, a cui seguirà, con lo stesso mezzo, la dichiarazione di sottoscrizione da parte delle OO.SS. e RSU.

Art. 10 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, ridotti a 3 in caso di assemblee in coincidenza delle attività funzionali, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del



computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea veda l'adesione di tutto il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso presso entrambe le sedi (Manzoni e Via Sibari) dell'Istituto, per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 2 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico.
12. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi per le assemblee del personale viene effettuata dal D.S. tenendo conto della disponibilità degli interessati e se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
13. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio si concordano fra le parti sindacali e il Dirigente le modalità per l'uso dei locali.
14. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
15. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 23 del del CCNL istruzione ricerca.
16. Nel periodo di emergenza epidemiologica, la scuola dovrà provvedere a mettere a disposizione delle OO.SS e/o della RSU la piattaforma informatica già prevista per le riunioni degli OO.CC. in remoto con la stessa tempistica e modalità adottata per gli incontri in presenza.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Spettano complessivamente alla RSU d'Istituto **permessi sindacali retribuiti** in misura pari a *25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente* in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
3. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 2 (due) giorni di anticipo.


Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.




6





2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, due giorni prima dall'organizzazione al dirigente.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Titolo III SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
 - a. La designazione del RLS è di competenza dei lavoratori. Viene designato prioritariamente dalle RSU al loro interno, altrimenti, in assenza di RSU o di RSU disponibili, attraverso una specifica assemblea sindacale richiesta dai lavoratori e convocata dalle RSU o dalle OO.SS. rappresentative.
 - b. La nomina va comunicata formalmente al DS da parte della Rsu se designato al suo interno o dall'assemblea se eletto tra i lavoratori.
 - c. Il Dirigente Scolastico fornisce all'RLS le informazioni e la documentazione inerenti la valutazione dei rischi (sostanze, preparati, macchine, impianti, ambienti di lavoro, organizzazione del lavoro), le relative misure di prevenzione, gli infortuni e tutte le misure provenienti dai servizi di vigilanza. Queste ultime vengono consegnate all'RLS entro cinque giorni dalla data di ricevimento.
 - d. L'RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
 - e. L'RLS ha diritto a 40 ore di permesso retribuito per svolgere la sua attività. La comunicazione dell'utilizzo delle ore di permesso va fatta per iscritto al dirigente scolastico almeno 2 giorni prima della data prescelta.
 - f. L'RLS in particolare:
 - promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di sicurezza a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - avverte il dirigente scolastico di eventuali rischi individuati;
 - formula osservazioni in occasione delle visite degli organi di vigilanza e della proprietà;
 - ricorre alle autorità competenti (Asl, VV.FF, ecc...) nel caso di gravi violazioni del "Testo Unico" sulla sicurezza;
 - partecipa alla contrattazione quando all'odg vi sono argomenti di sua competenza (art 73 del CCNL scuola 2006/2009) .
 - g. Sollecita la Riunione Periodica se non viene indetta dal DS o dal RSPP entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico secondo l' Art. 35. della L. 81/08 che prevede che nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano.

Art. 15 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciarmente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.



7



2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 16 – Le figure sensibili incaricate dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - b. addetto al primo soccorso;
 - c. addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.
4. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
5. Il numero delle figure sensibili e dei Referenti Covid è definito in relazione alla dimensione/complessità della scuola.
6. Criteri di scelta delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all'emergenza:
 - a. Lavoratori consenzienti in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative e già formati;
 - b. In mancanza di disponibilità, dopo consultazione con RLS, sarà il Ds a procedere con la designazione, prioritariamente tra il personale formato, il cui rifiuto sarà possibile solo per giustificato motivo.





Art. 17 - Attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19

1. Il dirigente assume le disposizioni per l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 in applicazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e dalle organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020 e del "Piano di rientro" interno approvato dal Consiglio d'Istituto l'11/09/2020 con delibere nn. 100-101-102-103.
2. Il dirigente garantisce le attività di informazione e formazione per il personale previste dalla normativa vigente in merito a quanto previsto al c. 1 del presente articolo.
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti.



8



Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale area riservata entro le ore 16:30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Qualunque comunicazione, avviso, circolare o altro eventualmente inviata al personale tramite l'utilizzo di altri canali (ad esempio facebook, whatsapp, sms o altri social network) non regolamentata dal presente contratto non ha alcun valore prescrittivo per il personale.
2. Le attività del personale docente e ATA effettuate in modalità *Smart Working* (o *Lavoro Agile*), devono essere effettuate all'interno dell'orario di servizio definito dal CCNL: attività di insegnamento o funzionali all'insegnamento per i docenti; di servizio per il personale ATA.

Tali attività dovranno tener conto dei tempi necessari a garanzia del lavoratore, per l'utilizzo degli strumenti informatici.

Tutte le attività, preventivamente autorizzate dal D.S., svolte oltre l'orario di servizio sono da retribuire per la rispettiva quota oraria.

Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale,
 - b. continuità di servizio,
 - c. specifica professionalità.
3. Il Dirigente può richiedere, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e



complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.

5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art.20 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

1. In applicazione dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale ATA potrà far slittare il turno lavorativo nell'arco della giornata assicurando la copertura dell'attività scolastica di propria competenza con altro di eguale qualifica;
2. Completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h);
3. Ogni variazione di orario dovrà comunque essere autorizzata preventivamente dal DSGA.

Art. 21 – Partecipazione del personale ATA a Commissioni e alla redazione del PEI

Il personale ATA, individuato dal Dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate in un apposito incontro del personale col DSGA, partecipa ai lavori delle Commissioni per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché partecipa all'elaborazione del PEI per alunni certificati.

Capo II – personale docente

Art. 22 – Criteri generali di riferimento relativi all'organizzazione del lavoro

Tenendo presente il PTOF dell'Istituto e le attività collegiali deliberate, sono individuati i seguenti criteri generali per le modalità di utilizzo del personale docente nelle attività retribuite con il FIS:

- a) assicurare la funzionalità, l'efficacia e la qualità del servizio scolastico;
- b) assicurare la valorizzazione delle competenze professionali;
- c) garantire i diritti contrattuali del personale.

Art. 23 – Utilizzazione dei docenti in rapporto al PTOF

1 - Il Dirigente Scolastico utilizza i docenti in rapporto al PTOF (commissioni e gruppi di lavoro, progetti comunque finanziati, ecc.) secondo i seguenti criteri:

- a. disponibilità espresse dai singoli docenti,
- b. rotazione.

Per la rotazione si considerano prioritariamente:

- a. partecipazione al minor numero di progetti
- b. esperienza certificata nel settore
- c. titoli di studio attinenti.

Anna Tommè

2 – L'elezione dei docenti come funzioni strumentali deve seguire un criterio di scelta a maggioranza del Collegio dei docenti anche se la funzione viene distribuita tra più docenti.

Art. 24 – Flessibilità

- 1 I docenti attuano la flessibilità organizzativa e didattica per attività di laboratorio, in occasione di visite culturali , campi scuola e manifestazioni varie e per soddisfare l'eventuale esigenza di scaglionamento degli orari in ingresso e in uscita degli studenti, al fine di garantire anche un'adeguata vigilanza sugli alunni.
- 2 I docenti possono chiedere al D.S. in forma scritta almeno con tre giorni lavorativi d'anticipo, utilizzando apposito modulo, di scambiare le ore di lezione proprie con quelle di altro docente a condizione che lo scambio sia pareggiato entro i tempi programmati per la prima scadenza relativa alla valutazione. È facoltà del dirigente concedere lo scambio.
- 3 Le ore in difetto accumulate in seguito all'attuazione della flessibilità oraria per soddisfare l'eventuale esigenza di scaglionamento degli orari in ingresso e in uscita degli studenti potranno essere restituite con ore di disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti.
- 4 L'impegno in eccesso accumulato in seguito all'attuazione della flessibilità oraria per soddisfare l'eventuale esigenza di scaglionamento degli orari in ingresso e in uscita degli studenti potrà essere recuperato con permessi brevi o riconosciuto ai docenti tramite compensi forfetari parametrati all'impegno speso (cfr. art 88, comma 2, lett. a, che esplicita il riferimento alla flessibilità, in ciò includendo le turnazioni).

Art. 25 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un minimo di una ed un massimo di sei ore settimanali.
2. La disponibilità può essere data dai docenti:
 - a. fin dalla prima ora;
 - b. per ore successive (esclusa la prima).
3. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.
4. Le ore eccedenti potranno essere retribuite nel limite dello specifico fondo disponibile su tale voce, sulla base di quanto risultante dai registri tenuti dai collaboratori del dirigente e dalle dichiarazioni dei docenti.
5. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, sono assegnate dal D.S. per coprire, fin dal primo giorno, le assenze giornaliere che non ne consentono l'immediata copertura con la nomina di un supplente.
6. La loro assegnazione in assenza di criteri del collegio dei docenti è effettuata come di seguito:
 - docenti della stessa classe;
 - docenti della stessa materia (scuola secondaria);
 - altri docenti disponibili.
7. L'utilizzo delle somme assegnate è oggetto di informazione successiva in sede di verifica finale di applicazione del presente contratto.



Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 27 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica del lavoro effettivamente svolto, in sede di verifica finale.

RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003180 - 10/05/2022 - II.10 - E



Anna Tommaseo

12



PARTE ECONOMICA A.S. 2021-22

CAPO I

Titolo VII

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 28 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - c. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - d. le risorse assegnate per le ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
 - e. le risorse destinate alle attività complementari di educazione fisica;
 - f. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - h. le risorse per la valorizzazione del personale, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 107/2015, come modificato e integrato da intesa tra OO.SS. e Aran del 25 giugno 2018, D.L.126/2019 convertito nella legge 159/2019 e Legge di Bilancio 2020 che prevede: "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione. Ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 249, sono utilizzate nella contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007;
 - i. Piano nazionale digitale;
 - j. Legge n. 440/1997;
 - k. progetti nazionali e comunitari (PON, ecc.);
 - l. fondi destinati alla formazione del personale docente e ATA;
 - m. contributi provenienti da EE.LL.;
 - n. contributi da privati (compresi i contributi, non solo quelli cosiddetti "volontari", versati in modi diversi dai genitori);
 - o. Eventuali ulteriori risorse.
3. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2021-22, è stata comunicata un'**assegnazione** (nota prot. 21503 del 30.09.2021) del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a **67.313,83** euro (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente") così articolata:

Anna Tommè

OGGETTO	LORDO DIPENDENTE ASSEGNATO	LORDO STATO ASSEGNATO
a) Fondo delle Istituzioni scolastiche (Art. 88 CCNL)	39203,87	52023,54
b) Funzioni Strumentali all'offerta formativa (Art. 33 CCNL)	4626,69	6139,62
c) Incarichi specifici del personale A.T.A. (Art. 62 CCNL)	2725,37	3616,56
d) Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (Art. 30 CCNL)	2829,78	3755,12
e) Attività complementari di educazione fisica	1216,46	1614,24
f) Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 2 c. 2 quinta alinea CCNL 7/8/2014)	1515,29	2010,79
h) Valorizzazione del personale scolastico	15196,37	20165,58
TOTALE ASSEGNAZIONI	€67.313,8₃	€89.325,4₅

Dall'importo complessivo vanno accantonati *ope legis* **4.890,00** euro per Indennità di Direzione spettante al DSGA, calcolata come segue:

Indennità di direzione DSGA	Lordo Dipendente
Quota istituto verticalizzato spettante in misura unica	750,00
Quota spettante per complessità organizzativa (30€ x 138 unità di personale)	4140,00
Totale indennità DSGA	€4890,00

Inoltre, considerate le presumibili assenze del DSGA e relative ferie, si ritiene cautelativamente di prevedere un accantonamento per l'intero anno scolastico di **486,13** euro lordo dipendente per indennità di direzione all'assistente amministrativo che sostituisce il DSGA, relativamente a 30 giorni di sostituzione presunti, calcolata effettuando: quota fissa DSGA 1828,00 € - CIA 884,40 € + 4890,00 = 5833,60 e poi $(5833,60/12/30)*30 = 486,13$.

4. Dalla consultazione del piano di riparto presente nel SIRGS – sottosistema Spese Web, risultano le seguenti economie:

5.


ECONOMIE a.s. 2020/21	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
2555.05 PRIMO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO: compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa ad eccezione	5130,58	6808,28

delle ore eccedenti e per le misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore.		
2555.05 PRIMO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO: aree a rischio a forte processo immigratorio	445	590,51
2555.06 PRIMO CICLO, ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO: spese per la liquidazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore.	350,62	465,27
2555.12 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	1160,44	1539,90
TOTALE ECONOMIE	€7.086,64	€9.403,96

6. Sussistendo un residuo del FIS dell'a.s. 2020/2021 che è stato rendicontato ma non retribuito entro il 31/08/2021, le economie sono state ricalcolate al valore effettivo, decurtato di quanto deve essere impegnato a compensazione del FIS 2020/2021:

OGGETTO	ECONOMIE LORDO DIPENDENTE	FIS 20/21 NON RETRIBUITO ENTRO IL 31/08/2021 L.D.	ECONOMIE EFFETTIVE
Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa	5130,58		5130,58
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (non oggetto di contrattazione)	350,62		350,62
Attività complementari di educazione fisica	1160,44		1160,44
Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	445,00	145,00	300,00
Totale	€7.086,64		€6.941,64

7. Le economie effettive sono state ridistribuite come segue:



OGGETTO	LORDO DIPENDENTE ASSEGNATO	ECONOMIE LORDO DIPENDENTE	TOTALE LORDO DIPENDENTE = ASSEGNATO + ECONOMIE	LORDO STATO
TOTALE Fondo Istituto detratta l'indennità di Direzione DSGA e Sostituzione assenze DSGA	33827,74	*5130,58	38958,32	51697,69
Funzioni Strumentali all'offerta formativa (Art. 33 CCNL)	4626,69			6139,62
Incarichi specifici del personale A.T.A. (Art. 62 CCNL)	2725,37			3616,56
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (Art. 30 CCNL)	2829,78	1811,06	4640,84	6158,40
Attività complementari di educazione fisica	1216,46			1614,24
Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (Art. 2 c. 2 quinta alinea CCNL 7/8/2014)	1515,29			2010,79
Valorizzazione del personale scolastico	15196,37			20165,58
Totale	€61.937,70			€91.402,88

*Le economie di 5130,58 € confluiscono interamente nel Fondo del personale ATA collaboratore scolastico

Art. 29 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica

- Il Fondo per l'Istituzione scolastica, ricompreso nel Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di **113** unità e la quota ATA è di **24** unità, escluso il DSGA.
- Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica (**euro**) per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:
 - euro **23.679,42 €** per personale docente (pari al **70 %** del budget)
 - euro **10.148,32 €** per personale ATA (pari al **30 %** del budget) + **5130,58 €** (economie a.s. 2020/2021)

Art. 30 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

- La legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" all'art.1 comma 249 afferma: "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".

Essendo caduto quindi il vincolo di destinazione esclusiva ai docenti, in quanto la premialità viene intesa come ampliata all'intero personale, le quote sono stabilite secondo lo stesso criterio di ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica e sono sommate al FIS:

- euro **10637,46 €** per personale docente (pari al **70 %** del budget)

- euro **4558,91 €** per personale ATA (pari al **30 %** del budget)

Art. 31 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale V di Roma e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti, pari al 40% del finanziamento. La programmazione di spesa per il 60% dei finanziamenti per la formazione del personale docente è demandata alle riunioni della rete di scopo e alla condivisione di apposito monitoraggio di rilevamento del Piano di formazione docenti di ciascuna istituzione scolastica.
2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale V, Scuola Polo che – attraverso i propri Organi statutari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
3. La scuola in caso di specifiche esigenze di formazione non soddisfatte dalla programmazione della rete di scopo può richiedere in tutto o in parte i fondi spettanti.
4. Per ulteriori esigenze di formazione possono essere stanziati risorse sul Programma Annuale.
5. Il Collegio dei docenti (art. 66 CCNL 2006/09) delibera le iniziative di aggiornamento (articolo 7, comma 2, lettera g D.Lgs 297/94) e il relativo Piano di formazione.
6. Il Collegio delibera i contenuti, le modalità, le procedure dello svolgimento della formazione e i criteri di partecipazione (di conseguenza gli obblighi per il personale docente);
7. Il DSGA, in relazione alle esigenze emerse anche da parte del personale ATA dell'istituto, predispone il Piano di formazione del personale ATA;
8. I Piani di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA costituiscono quindi la base fondamentale per definire, in sede di contrattazione decentrata d'istituto, i criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale dell'istituto.
9. *Criteri generali per l'accesso alla formazione organizzata o proposta dall'Amministrazione qualora vi sia un numero limitato di posti:*
 - Disponibilità del personale
 - Precedenza al personale che non ha mai fruito della formazione o che deve completare un percorso formativo
 - Per i corsi sulla sicurezza precedenza al personale di ruolo

10. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

ATA

Il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: può partecipare, previa autorizzazione del capo di istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali. Per il personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive vengono recuperate con ore di permesso o con recuperi. I criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

- a. Personale che deve completare attività di formazione iniziate nell' a.s. precedente;
- b. Minore anzianità di servizio;
- c. Personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, con riguardo all'anzianità di servizio come da punto b);

Anna Tommaseo

d. Rotazione

Docenti

La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata:

- 1) per i corsi organizzati o autorizzati dall'USR, dal MIUR o organizzati da altre amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati accreditati presso MIUR); organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF; organizzati a livello di scuola o da scuole dell'ambito di riferimento per la formazione;
- 2) se l'iniziativa riguarda tematiche di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento/formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'offerta Formativa.

I cinque giorni di permesso si intendono complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.

Nel caso in cui ci fossero più richieste per la medesima giornata si autorizza la partecipazione per max due unità docenti, fermo restando la possibilità di garantire il servizio.

I criteri specifici applicati per la partecipazione a corsi di formazione saranno i seguenti:

- a) docenti che devono completare attività di formazione iniziate nell' a.s. precedente;
- b) attività di formazione su contenuti disciplinari o d'area disciplinare;
- c) docenti che nell'a.s. precedente non hanno fruito di permessi;
- d) Minore anzianità di servizio tra il personale a tempo indeterminato;
- e) Docenti con contratto annuale con più alta posizione in graduatoria.

Il numero di docenti minimo che contemporaneamente, durante l'orario di servizio, potrà usufruire fino a 5 giorni di permessi retribuiti per la partecipazione ad iniziative di formazione è il seguente:

- N. 1 docenti per la scuola dell'infanzia;
- N. 2 docenti per la scuola primaria;
- N. 1 docenti per la scuola secondaria.

Le attività formative deliberate dal Collegio dei Docenti sono obbligatorie, se rientrano nelle 40 ore.

Le richieste dei permessi per la formazione/ aggiornamento, sia da parte del personale ATA che da parte dei docenti, devono essere presentate almeno 5 giorni prima della loro fruizione.

Copia dell'attestato di partecipazione deve essere consegnato in segreteria, per documentazione.

Art. 32 – Criteri per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale

1. Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari o nazionali viene effettuata l'informazione dopo l'approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.
2. Alla informazione sui fondi erogati alla scuola per la realizzazione del progetto assegnato seguirà una apposita sessione di contrattazione relativamente all'utilizzo dei fondi del progetto destinati, nello specifico, al personale e all'ammontare dei relativi compensi.



18



Capo II – Fondo ATA

Art. 33 – Straordinario ed intensificazione

La quota stabilita per lo straordinario e l'intensificazione del personale ATA è di **14.707,23€ + 5.130,58 €** (economie anno 2020/2021) da FIS e da Valorizzazione del personale scolastico.

	ATTIVITÀ	NUMERO ADDETTI	ORE	COSTO ORARIO	LORDO DIPENDENTE
Assistenti Amministrativi	Intensificazione	7	464	14,5	6728,00
	Prestazioni eccedenti	7	41	14,5	594,50
Collaboratori Scolastici	Intensificazione	24	900	12,5	11250,00
	Prestazioni eccedenti	24	100	12,5	1250,00
Totale			1505		€19.822,50

- Le voci di dettaglio delle attività di intensificazione sono riportate nelle due tabelle seguenti, Intensificazione AA e Intensificazione CS:

INTENSIFICAZIONE A.A.	Numero addetti AA	Ore totali	Costo orario	Totale Lordo Dipendente
Sostituzione colleghi assenti – Emergenza Covid**	7	52	14,5	754,00
Aggiornamento tecnologie – privacy – commissioni – bandi – riqualificazione archivio	5			*652,50
Gestione supplenze – Coordinamento c.s.	5			*725,00
Collaborazione Contabilità	1			*580,00
Sito Web – gestione e pubblicazione	7			*507,50
Gestione Graduatorie GPS – Controllo punteggi	2			*1160,00
Supporto informatico per digitalizzazione archivi e gestione pensioni e archivi esterni	3			*435,00
Ottimizzazione ausili informatici per la didattica	1			*348,00
GLH e Pratiche H	2			*290,00
Attività relativa all'emergenza sanitaria Covid 19	7			*1276,00
Totale				€6.728,00

*compenso forfettario

INTENSIFICAZIONE C.S.	Numero addetti CS	Ore totali	Costo orario	Totale Lordo Dipendente
Igienizzazione e sorveglianza per emergenza sanitaria Covid 19- sostituzione collega assente	24	510	12,5	6375,00
Esami	14	40	12,5	500,00
Flessibilità oraria	24			*400,00
Assistenza disabili	14			*1100,00
Pulizie giardini- terrazzi – teatro- palestre	24	150	12,5	1875,00

INTENSIFICAZIONE C.S.	Numero addetti CS	Ore totali	Costo orario	Totale Lordo Dipendente
Collaborazione con la Segreteria	5	80	12,5	1000,00
Totale				€11.250,00

***compenso forfettario**

Tutte le voci di intensificazione sono da intendersi come ripartite in modo equo in relazione al numero degli addetti.

** La somma verrà distribuita in modo proporzionale alle giornate di presenza in servizio.

Art. 34 – Incarichi specifici del personale ATA

La quota stabilita per gli incarichi specifici del personale ATA è di **2.725,37€**.

INCARICHI SPECIFICI ATA	COMPENSO FORFETARIO LORDO DIPENDENTE	ADDETTI	TOTALELORDO DIPENDENTE
Assistenti Amministrativi			
Compiti di collaborazione amministrativa e informatica*team digitale	331,00	1	331,00
Compiti di collaborazione amministrativa nell'area personale (graduatorie – ricostruzioni carriera)	331,00	1	331,00
Compiti di collaborazione amministrativa nell'area personale (graduatorie – collaborazione finanziaria)	331,00	1	331,00
Collaborazione amministrativa nell'area rapporti con l'esterno – gestione magazzino materiali di pulizia - privacy	331,00	1	331,00
Collaboratori Scolastici			
Consegna e gestione materiali pulizia	150,00	1	150,00
Piccola manutenzione	120,00	1	120,00
Supporto alunni con disabilità	178,00	2	356,00
Accoglienza e rapporti con l'utenza	178,00	3	534,00
Camminatore	120,00	1	120,00
Supporto progetti	120,00	1	120,00
TOTALE			€2.724,00

20

EX ART. 7 COLLABORATORI SCOLASTICI	
N. ADDETTI	INCARICO
1	Assistenza alunni scuola infanzia
1	Assistenza alunni disabili

-AA con prima posizione economica: n. 1 sostituzione DSGA

Capo III – Fondo Docenti

Art. 35 – Attività e Incarichi, Progetti e Commissioni del personale Docente

La quota stabilita per il FIS del personale Docente è di 34.316,88 € di cui 23.679,42 € da FIS e 10.637,46 € da Valorizzazione del personale scolastico.

La quota è ripartita fra Attività e Incarichi, Progetti, Commissioni, Flessibilità.

ATTIVITA' E INCARICHI PERSONALE DOCENTE				
INCARICO	ORE	NUMERO DOCENTI	IMPORTO ORARIO LORDO DOCENZA	TOTALE
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: PRIMO		1		*2625,00
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: SECONDO		1		*2625,00
COORDINATORE DI SETTORE PRIMARIA		1		*612,50
COORDINATORE DI SETTORE INFANZIA		1		*525,00
COORDINATORI DI CLASSE (SECONDARIA)		19		*4987,50
REFERENTE COVID SECONDARIA		1		*875,00
REFERENTE COVID PRIMARIA		1		*875,00
REFERENTE BULLISMO	10	1	17,50	175,00
REFERENTE INVALSI	15	1	17,50	262,50
ANIMATORE DIGITALE		1		*525,00
REFERENTE TIROCINIO		1		*175,00
TUTOR NEO IMMESSI	10	8	17,50	1400,00
REFERENTE DI DIPARTIMENTO	9	9	17,50	1417,50
COORDINATORE EDUCAZIONE CIVICA	8	1	17,50	140,00
PRESIDENTI DI INTERCLASSE	6	5	17,50	525,00
SUPPORTO GESTIONE DOCUMENTALE CLASSI E INTERCLASSI	6	23	17,50	2415,00
TUTOR TIROCINANTI	4	10	17,50	700,00
TOTALE				€20.860,00

*compenso forfettario

PROGETTO	ORE FUNZIONALI E FRONTALI	NUMERO DOCENTI	IMPORTO ORARIO LORDO DOCENZA	IMPORTO ORARIO LORDO FUNZIONALE	TOTALE
LABORATORIO ARTISTICO	58 FUNZ.	19	35,00	17,50	1015,00
BAMBINI CITTADINI DEL DOMANI	42 FUNZ.	7	35,00	17,50	735,00
CINEMA	25 FUNZ.	1	35,00	17,50	437,50
LET'S SPEAK ENGLISH AGAIN (secondaria)	24 FUNZ.	1	35,00	17,50	420,00
LA CONSULTA DEGLI ALUNNI (secondaria)	20 FUNZ. + 15 FRONT.	3	35,00	17,50	875,00

LET'S SPEAK ENGLISH (primaria)	20 FUNZ.	1	35,00	17,50	350,00
TOTALE					€3.832,50

COMMISSIONE	ORE FUNZIONALI	NUMERO DOCENTI	IMPORTO ORARIO LORDO FUNZIONALE	TOTALE
COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE - RAV - PDM - NIV	8	4	17,50	560,00
COMMISSIONE BULLISMO	7	4	17,50	490,00
PNSD - TEAM DIGITALE*	10	2	17,50	350,00
COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SECONDARIA	15	3	17,50	787,50
COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PRIMARIA	15	4	17,50	1050,00
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI INFANZIA	8	2	17,50	280,00
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIMARIA	8	4	17,50	560,00
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI SECONDARIA	8	5	17,50	700,00
COMMISSIONE VALUTAZIONE E CURRICOLO	6	9	17,50	945,00
TOTALE				€5.722,50

Art. 36 – Flessibilità del personale Docente

Per la remunerazione forfetaria della flessibilità del personale docente di cui all'art. 24 è accantonata la cifra di **3.900,00 €**, da ripartire in fase di consuntivo con compensi parametrati all'impegno speso.

Capo III – Fondi Finalizzati

Art. 37 – Funzioni strumentali al PTOF

La quota stabilita per le Funzioni Strumentali al PTOF è di **4.626,69 €**.

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF	QUOTA UNITARIA	NUMERO DI DOCENTI	QUOTA PER FUNZIONE
FS GESTIONE PTOF E PDM	800,00	1	800,00
FS ORIENTAMENTO	500,00	1	500,00
FS CONTINUITA'	500,00	2	1000,00
FS INCLUSIONE DISABILITA'	950,00	1	950,00
FS INCLUSIONE DSA E STRANIERI PRIMARIA E BES	727,69	1	727,69
FS INCLUSIONE DISABILITA' SECONDARIA	649,00	1	649,00
TOTALE			€4.626,69

Art. 38 – Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

La quota stabilita per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, oggetto di informazione, è di **4.640,84€**.

La quota è ripartita attribuendone un terzo ai docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia, pari a

22

1.546,94 €, e due terzi ai docenti della Scuola Secondaria, pari a 3.093,90 €.

Art. 39 – Attività complementari di educazione fisica

La quota stabilita per le attività complementari di educazione fisica è di 1.216,46€.

La quota è destinata ai giochi sportivi studenteschi che coinvolgono tutte le 19 classi della Scuola Secondaria ed entrambi i docenti di Educazione Fisica.

Art. 40 – Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

La quota stabilita per le Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica è di 1.515,29 €.

PROGETTO Italiano come L2 Alfabetizzazione degli alunni stranieri	ORE DOCENZA	ORE FUNZIONALI	IMPORTO ORARIO LORDO DOCENZA	IMPORTO ORARIO LORDO FUNZIONALE	TOTALE LORDO DIPENDENTE
ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO SECONDARIA	10	0	35,00		350,00
ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PRIMARIA	29	0	35,00		1.015,00
ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA	0				*145,00
TOTALE					€1.510,00

*compenso forfettario

Anna Tommaseo